

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale dei parrucchieri

Modificazione del 19 gennaio 1981

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

È conferita obbligatorietà generale alle clausole seguenti, che modificano il contratto collettivo nazionale dei parrucchieri, allegato al decreto del Consiglio federale del 18 giugno 1980 ¹⁾:

Art. 28 cpv. 1 e 3

¹ Il lavoratore qualificato ha diritto al seguente salario mensile minimo dopo l'apprendistato:

	Fr.
– nel 1 ^o anno d'esercizio	1335.—
– a contare dal 2 ^o anno d'esercizio	1660.—
– a contare dal 4 ^o anno d'esercizio	1930.—

³ I lavoratori durante il periodo di formazione empirica e i lavoratori semi-qualificati hanno diritto ai seguenti salari mensili minimi:

	Fr.
a. Lavoratori durante il periodo di formazione	
– nel 1 ^o fino al 3 ^o mese	215.—
– nel 4 ^o fino al 6 ^o mese	385.—
b. Lavoratori semiqualificati dopo la formazione empirica	
– nel 1 ^o anno d'esercizio	590.—
– nel 2 ^o anno d'esercizio	695.—
– nel 3 ^o anno d'esercizio	860.—
– a contare dal 4 ^o anno d'esercizio	1180.—

II

La presente modificazione entra in vigore il 15 febbraio 1981 e ha effetto sino al 31 dicembre 1982.

19 gennaio 1981

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Furgler
Il cancelliere della Confederazione, Huber

¹⁾ FF 1980 II 787

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale dei parrucchieri Modificazione del 19 gennaio 1981

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1981
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	04
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	03.02.1981
Date	
Data	
Seite	255-255
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 405

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.